

DISCIPLINA DEL RIMBORSO SPESE E DEL TRATTAMENTO DI TRASFERTA PER UFFICIALI DI GARA, COMMISSARI DI CAMPO, COMMISSARI D'ESAMI ED ISTRUTTORI AI CORSI – PER PRESTAZIONI A CARICO DELLA F.I.T. PER I CAMPIONATI A SQUADRE ED A CARICO DEGLI AFFILIATI PER I TORNEI

A) RIMBORSO FORFETARIO DI SPESE PER PRESTAZIONI NELL'AMBITO DEL COMUNE DI RESIDENZA.

Agli Ufficiali di gara, al Commissario di campo, ai Commissari d'esame ed agli Istruttori ai corsi chiamati a prestare la loro opera spetta un rimborso forfetario di spese giornaliero nella misura risultante dalla seguente tabella:

a carico della F.I.T.	Località di svolgimento della Manifestazione	ATTIVITA' TIPICA – MANIFESTAZIONE DIRETTA				ATTIVITA' ATIPICA
		Serie A1–A2–B–C Tabellone Naz. Gironi Finali Nazionali a squadre Campionati Italiani Individuali		Tutte le fasi dei Campionati Giovanili – Veterani e Coppa dei Circoli – Serie C fase regionale – Serie D		
	Bari, Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Isole di Venezia	G.A. Titolare	G.A. Assistente e Arbitro	G.A. Titolare	G.A. Assistente e Arbitro	Commissario di campo Commissario d'esame Istruttore ai corsi
		45,00	40,00	42,00	37,00	
	Altro comune	41,00	35,00	38,00	33,00	
a carico affiliati	Tornei Open fino a € 2000/3 ^A e 4 ^A Categoria/Giovanili/Veterani	38,00	33,00			Comm.campo a carico DSR 33,00
	Tornei Open superiori a € 2000	43,00	38,00			Comm.campo a carico CCUG 38,00
	Gare Internazionali	Arbitro additional 40,00				

N.B.: ai fini del calcolo della somma spettante non si tiene conto dell'attività prestata oltre le ore 24 quando l'attività stessa iniziata il giorno precedente sia proseguita senza soluzione di continuità, salve le pause tecniche, dopo la mezzanotte.

B) TRATTAMENTO DI TRASFERTA

Agli Ufficiali di gara, al Commissario di campo, ai Commissari d'esame ed agli Istruttori ai corsi chiamati a prestare la loro opera fuori dal comune di residenza spetta, in luogo del rimborso forfetario di spese giornaliero di cui al paragrafo A), un trattamento di trasferta costituito dall'indennità di trasferta e dal rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio. Gli interessati possono optare per il rimborso forfetario giornaliero di cui al precedente paragrafo, rinunciando al trattamento di trasferta (indennità di trasferta e rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio).

Agli Ufficiali di gara e Commissari di campo, chiamati a prestare la loro opera nella direzione di tornei fuori dal comune di residenza, spettano oltre ai compensi indicati al paragrafo A), anche quelli per rimborso spese di viaggio ed eventuali spese di vitto e alloggio se dovuti, come ai punti II), III) e IV) della disciplina "Trattamento di trasferta" per prestazioni negli incontri a squadre.

I) Indennità di trasferta

L'indennità di trasferta è corrisposta con i criteri previsti per il rimborso forfetario giornaliero di cui al precedente paragrafo A) nelle misure riportate nella seguente tabella:

ATTIVITA' TIPICA – MANIFESTAZIONE DIRETTA				ATTIVITA' ATIPICA
Serie A1–A2–B–C Tabellone Naz. Gironi Finali Nazionali a squadre Campionati Italiani Individuali		Tutte le fasi dei Campionati Giovanili – Veterani e Coppa dei Circoli – Serie C fase regionale – Serie D		
G.A. Titolare	G.A. Assistente e Arbitro	G.A. Titolare	G.A. Assistente e Arbitro	Commissario di campo Commissario d'esame Istruttore ai corsi
33,00	28,00	30,00	25,00	

II) Rimborso delle spese di viaggio

Per i viaggi effettuati in treno, in nave (per le isole), in aereo (se autorizzato) o avvalendosi d'altri servizi pubblici di linea, sostenute per l'acquisto dei biglietti d'andata e ritorno dal comune di residenza alla località della trasferta, vengono rimborsate su presentazione della relativa documentazione. Per i viaggi compiuti utilizzando l'automezzo privato (se autorizzato) compete, oltre al rimborso dell'eventuale pedaggio autostradale, su presentazione del relativo scontrino, un'indennità chilometrica di **Euro 0,22*** da liquidare in base a dichiarazione di responsabilità dell'interessato secondo le distanze risultanti dalle tabelle A.C.I. e gli importi chilometrici stabiliti annualmente dal Consiglio Federale tenendo conto del prezzo del carburante. L'uso dell'automezzo privato - che non può in nessun caso essere consentito se l'interessato non abbia rilasciato dichiarazione di esonero di responsabilità valida per tutte le trasferte effettuate con il proprio automezzo – e autorizzato dall'organo che dispone la trasferta per i viaggi che non comportano un percorso d'andata e ritorno complessivamente superiore a 500 km. Per i viaggi con percorso di andata e ritorno complessivamente superiore a 500 km – viaggi da compiere utilizzando normalmente il mezzo ferroviario o la nave (per le trasferte da e per le isole) il Presidente del Comitato Regionale per le designazioni di cui è competente il D.S.R. ed il Presidente Federale in tutti gli altri casi, possono autorizzare l'uso dell'aereo e/o del mezzo privato. In caso di viaggio per via aerea, sono rimborsabili le spese di trasporto da e per l'aeroporto sostenute per l'acquisto dei biglietti dei mezzi pubblici di linea. Nel caso in cui i percorsi siano stati effettuati con il proprio automezzo spetta l'indennità chilometrica. E' in ogni caso escluso il rimborso delle spese relative al posteggio dell'automezzo nonché all'eventuale uso del taxi od al noleggio di autovettura.

III) Rimborso delle spese di vitto

Per le trasferte di durata non inferiore a sei ore è consentito il rimborso delle spese documentate relative ad un pasto entro il limite massimo di **Euro 24,00**. Per le trasferte di durata superiori a dodici ore spetta il rimborso delle spese documentate relative a due pasti entro il limite massimo di **Euro 48,00**.

IV) Rimborso delle spese di alloggio

Le spese documentate relative al pernottamento (comprensive di tasse e prima colazione) sono rimborsate nella misura massima di **Euro 70,00** per ogni notte trascorsa fuori sede, fatta eccezione per le trasferte effettuate nelle città di Bari, Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Isole di Venezia, per le quali la misura massima dei rimborsi è fissata in **Euro 82,00**.

C) In caso di manifestazione non iniziata, il rimborso spetta nella misura del 50%. Identico trattamento anche per incontri interrotti entro tre ore dall'inizio della manifestazione e rinviati ad altra data. Il Rimborso nella misura del 50% spetta inoltre per gare rinviate la cui conclusione avviene entro tre ore di gioco.

* secondo indicazioni tabelle CONI